DIGESTO
QUARTA EDIZIONE
Sotto gli auspici dell'Académie Internationale de Droit Comparé
e dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato

diretto da
Rodolfo Sacco

Discipline Privatistiche Sezione Civile
Discipline Privatistiche Sezione Commerciale
Discipline Penalistiche
Discipline Pubblicitiche

UTET
GIURIDICA
DIGESTO
delle Discipline Privatistiche

Sezione Civile

Diritto civile
Diritto processuale civile
Diritto di famiglia e minorile
Diritto internazionale privato
Diritto privato comparato
Diritto comunitario
Diritto agrario
Diritto canonico
Teoria generale del diritto

Aggiornamento

***********

Diretto da
Rodolfo Sacco

con la collaborazione di
Eva Rook Basile

UTET
GIURIDICA
Aggiornamento

**********

A-Z
ABBREVIAZIONI

1. Leggi e decreti

   * Atti parl.*  Atti parlamentari
   * c. ambiente*  codice dell'ambiente
   * c. comm.*  codice di commercio
   * c. consumo*  codice del consumo
   * c. dir. can.*  codice del diritto canonico
   * c. navig.*  codice della navigazione
   * c. str.*  codice delle strade
   * c.a.d.*  codice dell'amministrazione digitale
   * c.c.*  codice civile
   * c.p.*  codice penale
   * c.p.c.*  codice di procedura civile
   * c.p.i.*  codice della proprietà industriale
   * c.p.m.g.*  codice penale militare di guerra
   * c.p.m.p.*  codice penale militare di pace
   * c.p.p.*  codice di procedura penale
   * cirk.*  circolare
   * Cost.*  Costituzione della Repubblica
   * d.c.p.s.*  decreto del Capo provvisorio dello Stato
   * d. intern.*  decreto interministeriale
   * disp. att.*  disposizioni di attuazione e transitorie
   * disp. prel.*  disposizioni preliminari
   * disp. reg.*  disposizioni regolamentari
   * d.l.*  decreto-legge
   * d.l.c.p.s.*  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
   * d.l.m.*  decreto legge luogotenenziale
   * d.lg.*  decreto legislativo
   * d.lg.l.*  decreto legislativo luogotenenziale
   * d.lg.p.*  decreto legislativo presidenziale
   * d.m.*  decreto ministeriale
   * d.p. giunta reg.*  decreto del Presidente della Giunta regionale
   * d.p.c.m.*  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
   * d.p.r.*  decreto del Presidente della Repubblica
   * G.U.*  Gazzetta Ufficiale
   * GUCE*  Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
   * l. legge*  legge
   * l. ass.*  legge sull'assegno bancario
   * l. aut.*  legge sul diritto d'autore
   * l. camb.*  legge cambiaria
   * l. Cost.*  legge costituzionale
   * l. fall.*  legge fallimentare
   * l. inv.*  legge sulle invenzioni industriali
   * l. max.*  legge sui marchi
   * l. reg.*  legge regionale
   * ord. giud.*  ordinamento giudiziario
   * ord. pen.*  ordinamento penitenziario
   * r.d.*  regio decreto
   * r.d.l.*  regio decreto legge
   * r.d.lg.*  regio decreto legislativo
   * r.m.*  risoluzione ministeriale
   * reg.*  regolamento
   * t.u.*  testo unico
   * t.u.l. banc.*  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
   * t.u.l.p.s.*  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

2. Magistrature

   * A.*  Corte d'Appello
   * Ass.*  Corte d'Assise
   * Ass. A.*  Corte d'Assise d'Appello
   * Cass. civ.*  Corte di Cassazione civile
   * Cass. pen.*  Corte di Cassazione penale
   * Cass. S.U.*  Corte di Cassazione, Sezioni Unite
   * C. Conti*  Corte dei Conti
   * C. Conti:*  Sezione controllo enti
   * sez. contr.*  Sezione controllo enti
   * sez. pens. civ.*  Sezione Pensioni civili
   * sez. pens. guerra*  Sezione Pensioni di guerra
   * sez. pens. mil.*  Sezione Pensioni militari
   * sez. riun.*  Sezioni riunite
   * C. Cost.*  Corte costituzionale
   * C. Dir. Uomo*  Corte europea dei diritti dell'uomo
   * C. Giust. Amm.*  Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana
   * C. Giust. CE*  Corte di Giustizia Comunità Europee
   * C. Intern. Giust.*  Corte Internazionale di Giustizia
   * C.M.A.*  Corte Militare d'Appello
   * C.M.M.*  Consiglio della Magistratura Militare
   * Comm. Trib.*  Commissione Tributaria Centrale
   * Centr.*  Commissione Tributaria Centrale
## ABBREVIAZIONI

<table>
<thead>
<tr>
<th>Comm. Trib. I g.</th>
<th>Commissione Tributaria di I grado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Comm. Trib. II g.</td>
<td>Commissione Tributaria di II grado</td>
</tr>
<tr>
<td>Cons. For.</td>
<td>Consiglio Forense</td>
</tr>
<tr>
<td>C.S.M.</td>
<td>Consiglio Superiore della Magistratura</td>
</tr>
<tr>
<td>C. St.</td>
<td>Consiglio di Stato</td>
</tr>
<tr>
<td>G.d.P.</td>
<td>Giudice di Pace</td>
</tr>
<tr>
<td>G.I.</td>
<td>Giudice istruttore</td>
</tr>
<tr>
<td>G.I.P.</td>
<td>Giudice per le indagini preliminari</td>
</tr>
<tr>
<td>G.U.P.</td>
<td>Giudice dell’udienza preliminare</td>
</tr>
<tr>
<td>P.</td>
<td>Pretura</td>
</tr>
<tr>
<td>P.M.</td>
<td>Pubblico Ministero</td>
</tr>
<tr>
<td>S. R. Rota</td>
<td>Sacra Romana Rota</td>
</tr>
<tr>
<td>T. Tribunale</td>
<td>Tribunale</td>
</tr>
<tr>
<td>T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>T.M. Tribunale Militare</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>T. min. Tribunale per i minorenni</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>T. Reg. Acque Tribunale Regionale delle Acque</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>T.S.M. Tribunale Superiore Militare</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>T. Sup. Acque Tribunale Superiore delle Acque</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>T. Vic. Tribunale del Vicariato</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### III. Riviste

<p>| A | Assicurazione (L') |
| A&amp;A | Ambiente&amp;Sviluppo |
| A.A | Arbitrati e appalti |
| AC | Archivio civile |
| ADCSL | Annuario di diritto comparato e studi legislativi |
| ADE | Archivio di diritto ecclesiastico |
| ADI | Annali di diritto internazionale (già Diretto internazionale) |
| ADP | Archivio di diritto pubblico |
| ADPP | Annali di diritto e procedura penale |
| ADPu | Annali di diritto pubblico |
| AEP | Avvocatura degli enti pubblici |
| AF | Archivio finanziario |
| AFGG | Annali di facoltà di giurisprudenza di Genova |
| AFS | Archivio giuridico «Filippo Scarfani» |
| AG | Archivio giuridico |
| AGCSS | Archivio giuridico della circolazione e sinistri stradali |
| AGE | Analisi giuridica dell’economia |
| AGOP | Archivio giuridico delle opere pubbliche |
| AI | Amministrazione italiana (L') |
| ALC | Archivio delle locazioni e del condominio |
| Am | Amministrare |
| Amb | Ambiente |
| AmC | Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici |
| AML | Archivio di medicina legale |
| ANPP | Archivio della nuova procedura penale |
| Ap | Appollinaris |
| AP | Archivio penale |
| Ar | Argomenti |
| ARC | Archivio della responsabilità civile |
| ARG | Archivio di ricerche giuridiche |
| As | Assicurazioni |
| AS | Assistenza sociale (L') |
| ASD | Annali di storia del diritto |
| ASGC | Annuali seminario giurisprudenza di Catania |
| AUE | Appalti, urbanistica, edilizia |
| B | Bancaria |
| BBTB | Banca, borsa e titoli di credito |
| BCA | Banca e credito agrario |
| BCE | Bollettino delle Comunità Europee |
| BDC | Bollettino dell’Istituto di diritto comparato |
| BIS | Banca, impresa e società |
| BT | Bollettino tributario informazione |
| C | Consulta |
| C&amp;C | Contratti &amp; contrattazione collettiva |
| CBLP | Corti di Bari, Lecce e Potenza (Le) |
| CBV | Corti di Brescia e Venezia (Le) |
| CBVT | Corti di Brescia, Venezia e Trieste (Le) |
| CD | Critica del diritto |
| C&amp;c | Contratto e impresa / Europa |
| CFC | Contabilità, finanza e controllo |
| CG | Calabria giudiziaria |
| CGi | Circolo giuridico (II) |
| CI | Comunità internazionale (La) |
| CIi | Comuni d’Italia |
| CLC | Controllo legale dei conti (I) |
| Co | Confronti |
| CorC | Corriere giuridico (II) |
| CorM | Corriere del merito (II) |
| CorT | Corriere tributario |
| CP | Cassazione penale (rivista mensile di giurisprudenza) |
| CPe | Critica penale |
| CRG | Critica giuridizziaria |
| CS | Consiglio di Stato (II) |
| CSE | Controllo nelle società e negli enti (II) |
| CSEP | Contratti dello Stato e degli Enti pubblici |
| CT | Circolazione e trasporti |
| CTC | Commissione tributaria centrale |
| D | Diritto (II) |
| D&amp;L | Rivista critica di diritto del lavoro |
| DA | Diritto d'autore (II) |
| DAE | Diritto aereo (II) |
| DAmm | Diritto amministrativo |
| DB | Diritto della banca e del mercato finanziario |
| DC | Diritto commerciale (II) |
| DCl | Diritto cinematografico |
| DCI | Diritto comunitario e degli scambi internazionali |
| DColl | Diritto del commercio internazionale |
| DD | Democrazia e diritto |
| DE | Diritto ecclesiastico |
| DEc | Diritto dell’economia |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>ABBREVIAZIONI</th>
<th>IX</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DeD</td>
<td>Diritto &amp; diritti</td>
</tr>
<tr>
<td>DeF</td>
<td>Diritto &amp; formazione</td>
</tr>
<tr>
<td>DeG</td>
<td>Diritto &amp; giurisprudenza</td>
</tr>
<tr>
<td>DF</td>
<td>Diritto fallimentare (e delle società commerciali)</td>
</tr>
<tr>
<td>DFP</td>
<td>Diritto di famiglia e delle persone (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>DG</td>
<td>Diritto e giurisprudenza</td>
</tr>
<tr>
<td>DGA</td>
<td>Diritto e giurisprudenza agraria e ambientale</td>
</tr>
<tr>
<td>DGi</td>
<td>Dauna giudiziaria</td>
</tr>
<tr>
<td>DI</td>
<td>Diritto internazionale</td>
</tr>
<tr>
<td>DIC</td>
<td>Diritto, immigrazione e cittadinanza</td>
</tr>
<tr>
<td>DII</td>
<td>Diritto dell’informazione e dell'informatica</td>
</tr>
<tr>
<td>DInd</td>
<td>Diritto industriale</td>
</tr>
<tr>
<td>Dir. JIE</td>
<td>Diritto dell'Unione europea</td>
</tr>
<tr>
<td>DTI</td>
<td>Diritto degli italiani</td>
</tr>
<tr>
<td>DL</td>
<td>Diritto del lavoro</td>
</tr>
<tr>
<td>DLM</td>
<td>Diritto e lavoro nelle Marche</td>
</tr>
<tr>
<td>DLRI</td>
<td>Diritto del lavoro e delle relazioni industriali</td>
</tr>
<tr>
<td>DM</td>
<td>Diritto marittimo (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>DML</td>
<td>Diritto del mercato del lavoro (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>DocG</td>
<td>Documenti e giustizia</td>
</tr>
<tr>
<td>DPA</td>
<td>Diritto e pratica nell’assicurazione</td>
</tr>
<tr>
<td>DPF</td>
<td>Diritto pubblico</td>
</tr>
<tr>
<td>DPC</td>
<td>Diritto e pratica commerciale</td>
</tr>
<tr>
<td>DPC E</td>
<td>Diritto pubblico comparato ed europeo</td>
</tr>
<tr>
<td>DPC Cont</td>
<td>Diritto penale contemporaneo</td>
</tr>
<tr>
<td>DPE</td>
<td>Diritto penale dell'economia</td>
</tr>
<tr>
<td>DPLLav</td>
<td>Diritto e pratica del lavoro</td>
</tr>
<tr>
<td>DPP</td>
<td>Diritto penale e processo</td>
</tr>
<tr>
<td>DPS</td>
<td>Diritto e pratica delle società</td>
</tr>
<tr>
<td>DPSS</td>
<td>Diritto e pratica del sinistro stradale</td>
</tr>
<tr>
<td>DPT</td>
<td>Diritto e pratica tributaria</td>
</tr>
<tr>
<td>DR</td>
<td>Diritto della regione (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>DRD</td>
<td>Diritto di radiodiffusione</td>
</tr>
<tr>
<td>DRI</td>
<td>Diritto delle reazioni industriali</td>
</tr>
<tr>
<td>DS</td>
<td>Diritto e società</td>
</tr>
<tr>
<td>DSI</td>
<td>Diritto degli scambi internationali</td>
</tr>
<tr>
<td>DU</td>
<td>Diritto dell'uomo</td>
</tr>
<tr>
<td>E</td>
<td>Economia</td>
</tr>
<tr>
<td>EBB</td>
<td>Enciclopedia banca e borsa</td>
</tr>
<tr>
<td>EC</td>
<td>Economia e credito</td>
</tr>
<tr>
<td>EDA</td>
<td>Economia e Diritto Agroalimentare</td>
</tr>
<tr>
<td>EDP</td>
<td>Europa e diritto privato</td>
</tr>
<tr>
<td>EDT</td>
<td>Economia e diritto del terziario</td>
</tr>
<tr>
<td>EG2more</td>
<td>Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore</td>
</tr>
<tr>
<td>EIC</td>
<td>Ephemerae juris canonici</td>
</tr>
<tr>
<td>EL</td>
<td>Economia e lavoro</td>
</tr>
<tr>
<td>ENPDEP</td>
<td>Esdep</td>
</tr>
<tr>
<td>ER</td>
<td>Esperienza di rieducazione</td>
</tr>
<tr>
<td>Es</td>
<td>Esattore (L')</td>
</tr>
<tr>
<td>ET</td>
<td>Edilizia e territorio</td>
</tr>
<tr>
<td>EuD</td>
<td>Europa e Diritto, L’informazione dell’Unione Industriale</td>
</tr>
<tr>
<td>F</td>
<td>Fisco (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>Fa</td>
<td>Fallimento (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>FA</td>
<td>Foro amministrativo (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>FA C. St./Tar</td>
<td>Foro amministrativo Consiglio di Stato/Tar</td>
</tr>
<tr>
<td>FAAP</td>
<td>Foro amministrativo delle acque pubbliche (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>FAmbr</td>
<td>Foro ambrosiano</td>
</tr>
<tr>
<td>FD</td>
<td>Famiglia e diritto</td>
</tr>
<tr>
<td>Fi</td>
<td>Filangetti (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>FI</td>
<td>Foro italiano (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>Fint</td>
<td>Fiscalità internazionale</td>
</tr>
<tr>
<td>FL</td>
<td>Finanza locale (La)</td>
</tr>
<tr>
<td>FN</td>
<td>Foro napoletano (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>FP</td>
<td>Foro padano (I)</td>
</tr>
<tr>
<td>FP e</td>
<td>Foro penale (I)</td>
</tr>
<tr>
<td>FPS</td>
<td>Famiglia, persone e successioni</td>
</tr>
<tr>
<td>FT</td>
<td>Foro toscano</td>
</tr>
<tr>
<td>G.U.</td>
<td>Gazzetta Ufficiale</td>
</tr>
<tr>
<td>GA</td>
<td>Giurisprudenza agraria italiana</td>
</tr>
<tr>
<td>GADI</td>
<td>Giurisprudenza annotata di diritto industriale</td>
</tr>
<tr>
<td>GAiAm</td>
<td>Giustizia amministrativa</td>
</tr>
<tr>
<td>GC</td>
<td>Giustizia civile</td>
</tr>
<tr>
<td>GCCC</td>
<td>Giurisprudenza completa della Corte suprema di Cassazione – sezioni civili</td>
</tr>
<tr>
<td>GCPP</td>
<td>Giurisprudenza completa della Corte suprema di Cassazione – sezioni penali</td>
</tr>
<tr>
<td>GCM</td>
<td>Giustizia civile - massimario</td>
</tr>
<tr>
<td>GCMa</td>
<td>Giustizia civile - massimari Corti d’Appello</td>
</tr>
<tr>
<td>GCo</td>
<td>Giurisprudenza commerciale</td>
</tr>
<tr>
<td>GDAm</td>
<td>Giornale di diritto amministrativo</td>
</tr>
<tr>
<td>GDG</td>
<td>Guida al diritto</td>
</tr>
<tr>
<td>GLR</td>
<td>Giurisprudenze di diritto del lavoro e di relazioni industriali</td>
</tr>
<tr>
<td>GG</td>
<td>Gazzetta giuridica</td>
</tr>
<tr>
<td>GI</td>
<td>Giurisprudenza italiana</td>
</tr>
<tr>
<td>GiC</td>
<td>Giurisprudenza costituzionale</td>
</tr>
<tr>
<td>GID</td>
<td>Giurisprudenza delle imposte dirette di registro e di negoziazione</td>
</tr>
<tr>
<td>GiDLRI</td>
<td>Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali</td>
</tr>
<tr>
<td>GIL</td>
<td>Giurisprudenza in materia di informi sul lavoro e malattie professionali</td>
</tr>
<tr>
<td>Glnmp</td>
<td>Giurisprudenza delle imposte</td>
</tr>
<tr>
<td>GIT</td>
<td>Giurisprudenza toscana</td>
</tr>
<tr>
<td>Giust. trib.</td>
<td>Giustizia tributaria</td>
</tr>
<tr>
<td>GL</td>
<td>Giustizzi del lavoro (La)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gla</td>
<td>Guida al lavoro</td>
</tr>
<tr>
<td>GM</td>
<td>Giurisprudenza di meritio</td>
</tr>
<tr>
<td>GP</td>
<td>Giustizzi penale (La)</td>
</tr>
<tr>
<td>GPa</td>
<td>Giudice di pace (II)</td>
</tr>
<tr>
<td>GS</td>
<td>Giurisprudenza siciliana</td>
</tr>
<tr>
<td>GT</td>
<td>Gazzetta tributaria</td>
</tr>
<tr>
<td>GUCE</td>
<td>Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee</td>
</tr>
<tr>
<td>GUUE</td>
<td>Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea</td>
</tr>
<tr>
<td>IA</td>
<td>Impresa, ambiente e pubblica amministrazione</td>
</tr>
<tr>
<td>ICI</td>
<td>Impresa commerciale industriale</td>
</tr>
<tr>
<td>ID</td>
<td>Informatica e diritto</td>
</tr>
<tr>
<td>IeP</td>
<td>Immobili e proprietà</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ABBREVIAZIONI

IF Istituzioni del federalismo (Le)
Im Impresa (L';): Rivista italiana di management
INADEL Inadél
IO Italia oggi
IP Indice penale
IPi Informatore Piola
Ipr Informazione previdenziale
IS Industria e sindacato
Iura Iura
IVA Iva e altri tributi erariali
J Jus
L Leggi (Le)
L80 Lavoro 80
La Laico
LD Lavoro e diritto
Lex Lex
LG Lavoro nella giurisprudenza (II)
LGT Legislazione e giurisprudenza tributaria
LInf Lavoro Informazione
LP Legislazione penale
LPA Lavoro nella pubblica amministrazione (I)
LPO Lavoro e previdenza oggi
LU Lozizioni urbane
M Massime (Le)
MACP Massimario annotato della Cassazione penale
MB Mondo bancario
MC Moneta e credito
MCR Mercato concorrenza regole
ME Monitor Eclesiasticus
Me Merito (II)
MFI Massimario del Foro italiano (II)
MG Mondi giudiziari (II)
MOG Massimario della giurisprudenza italiana
MGImp Massimario della giurisprudenza delle imposte
MGL Massimario di giurisprudenza del lavoro
MinG Minori Giustizia
MLA Medicina legale e delle assicurazioni
MMe Medicina e Morale
MP Massimario delle decisioni penali
MT Monitor dei tribunali (II)
N Notari (II)
NA Nuove autonomiche
ND Nuovo diritto (II)
NDA Nuovo diritto agrario
NGCC Nuova giurisprudenza civile commentata (La)
NGIL Notiziario di giurisprudenza del lavoro
NGL Notiziario giuridico del lavoro
NGLoc Nuovo Governo locale (II)
NGIR Notiziario giuridico regionale
NLCC Nuove leggi civili commentate (Le)
Not Notariato
NR Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza
NRT Nuova rivista tributaria
OeC Obbligazioni e Contratti
OGL Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
PD Politica del diritto
PP Previdenza forense
PMT Porti, mari e territorio
PPG Processo penale e giustizia
PS Previdenza sociale
PSA Previdenza sociale nell'agricoltura (La)
PSAr Previdenza sociale nell'artigianato (La)
FSS Problemi della sicurezza sociale (I)
Q Quaderni
QC Questione criminale (La)
QG Quale giustizia
QG. Questions giuridiche
QG. Questions giuridiche
QR Quaderni regionali
Quad. C Quaderni costituzionali
Quad. G Quaderni Giustizia
R Rolandino
RA Rivista dell'arbitrato (già Rassegna dell'arbitrato)
RAC Rassegna dell'Arma dei Carabinieri
RaCrim Rivista di criminalologia
RAm Rivista amministrativa della Repubblica Italiana
RAmSoc Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)
RAS Rassegna amministrativa sanità
Rass. DC Rassegna di diritto civile
RAvis Rassegna mensile dell'avvocatura dello Stato
RAvis Rassegna Avvocatura dello Stato
RB Rivista bancaria
RC Responsabilità civile (La)
RCC Rivista della Corte dei conti
RCDL Rivista critica di diritto del lavoro [DSL]
RCDP Rivista critica del diritto privato
RCI Responsabilità Comunicazione impresa
RCP Responsabilità civile e previdenza
RCS Rassegna giuridica della circolazione stradale
RDA Rivista di diritto agrario
RDAe Rivista di diritto aeronautico
RDC Rivista di diritto civile
RDCi Rassegna di diritto cinematografico
RDCu Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni
RDD Rassegna di diritto e tecnica dogmata e delle imposte di fabbricazione
RDE Rassegna di diritto ecclesiastico
RDEu Rivista di diritto europeo
RDF Rivista del diritto finanziario e della scienza delle finanze
RDFa Rassegna di diritto farmaceutico
RDI Rivista del diritto industriale
RDICL Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro
RDImpr Rivista di diritto dell'impresa
RDIn Rivista di diritto internazionale
ELENCO DEI COLLABORATORI DI QUESTO VOLUME

CALDERALE Alfredo – Professore associato di Diritto privato comparato nell’Università di Foggia.
CECCHERRI Eleonora – Professore associato di Diritto costituizionale nell’Università di Genova.
CICERO Cristiano – Professore ordinario di Diritto privato nell’Università di Cagliari.
DEL CONTE Maurizio – Professore associato di Diritto del lavoro nell’Università “Bocconi” di Milano.
Di MECCO Domenico – Dottorando di ricerca in Diritto privato comparato nell’Università di Torino.
DURISOTTO Davide – Ricercatore di Diritto eccezionale e Diritto canonico nell’Università di Cagliari.
ESMODAZ David Fabbio – Ricercatore dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, con funzioni presso il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
FILANTI Giancarlo – Già Professore ordinario di Diritto civile nell’Università di Cagliari.
FLORIS PIERangelo – Professore ordinario di Diritto eccezionale e di Diritto canonico nell’Università di Cagliari.
GERMANo Alberto – già Professore ordinario di Diritto agrario comparato nell’Università “Sapienza” di Roma.
LAGHI PASQUALE – Ricercatore di Diritto privato nell’Università della Calabria.
LANNI Sabrina – Professore associato di Diritto privato comparato nell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.
LEONE LUCA – Assistenti di ricerca in Filosofia del diritto nell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Piacenza.
MAGRI Gio – Wissenschaftlicher Mitarbeiter, European Legal Studies Institute, Universitat Osma- brück.
MASINI Stefano – Professore associato di Diritto agrario nell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Masse Michelle – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano.
MAVRo Michele – Professore a contratto di Diritto tributario internazionale nell’Università della Calabria. Dottore di ricerca in Diritto tributario nell’Università di Milano “Bocconi”.
MESS E ANTONIO – Professore associato di Diritte privato presso l’Università di Salerno.
PETRuso Rosario – Ricercatore in Diritto privato comparato nell’Università di Palermo.
Pierazzi Eleonora Maria – Dottore di ricerca in Diritto civile nell’Università di Bologna. Avvocato in Firenze.
XIV  ELENCO DEI COLLABORATORI DI QUESTO VOLUME

RAJNERI ELEONORA – Professore associato di Diritto civile nell'Università del Piemonte Orientale.
ROOK BASILE EVA – Professore ordinario di Diritto agrario nell'Università di Siena.
RUSSO LUIGI – Professore associato di Diritto agrario nell'Università di Ferrara.
SÁNCHEZ JORDÁN MARÍA ELENA – Professore ordinario di Diritto civile nell'Università di La Laguna (Tenerife).
SCHUSTEROVÁ MAGICA – Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Osnabrück.
SERAFINO ANDREA – Professore aggregato di Diritto privato comparato nell'Università del Piemonte Orientale.

SITZIA LUCA – Ricercatore di Diritto privato nell'Università di Cagliari.
TERRIZZI GIULIA – Assegnista di ricerca in Diritto privato comparato nell'Università di Torino.
TOSI EMILIO – Professore aggregato di Diritto privato nell'Università di Milano «Bicocca». Avvocato in Milano.
TROSI CLAUDIA – Ricercatore di Diritto privato e di Diritto dei conflitti e della mediazione familiare nell'Università di Salerno.
TUCARI EMANUELE – Assegnista di ricerca in Diritto privato nell'Università di Pavia.
VENTURELLI ALBERTO – Ricercatore di Diritto privato nell'Università di Brescia.
INDICE

Alimento (prodotto) di PAOLO BORGHI ........................................ p.
Buoncostume e ordine pubblico (in diritto comparato) di GIULIA TERRIZZI ..... »
Compensazione tributaria di MICHELE MAURO ................................ »
Condizionalità nella produzione agricola di LUIGI RUSSO ........................ »
Contenzione di MICHELE MASSA ................................................... »
Contratti agrari (nell'attuale realtà giuridica italiana) di ALBERTO GERMANO e EVA ROOK
BASILE ........................................................................................ »
Contratto di volume e regole di Rotterdam di ALFREDO CALDERALE ........ »
Danno morale di ROSARIO PETRUSO ............................................ »
Diffusione del modello giuridico italiano in Brasile di ALFREDO CALDERALE »
Diffusione del modello giuridico italiano in Canada di ELEONORA CECCHERINI »
Diffusione del modello giuridico italiano in Indocina di ANDREA SERAFINO »
Diffusione del modello giuridico italiano in Spagna di MARÍA ELENA SÁNCHEZ JORDÁN »
Diritto delle Chiese evangeliche di PIERANGELA FLORIS ...................... »
Diritto delle Chiese ortodosse di DAVID DURISOTTO .......................... »
Diseredazione di PASQUALE LAGHI .............................................. »
Emotrasfusione di ROSARIO PETRUSO ......................................... »
Fideiussione di ALBERTO VENTURELLI ......................................... »
Filiazione (riforma della) di CRISTIANO CICERO ................................ »
Importanza dell'inadempimento di LUCA SITZIA ................................ »
Indegnità a succedere di ELEONORA MARIA PIERAZZI ........................ »
Interessi di BRUNO INZITARI ...................................................... »
Interpretazione della regola: una lettura antropologica tra impliciti culturali e premesse individuali di DOMENICO DI MICCO ........................................ »
XVI

INDICE

Invalidità di GIANCARLO FILANTI ........................................... »
Ipoteca di CRISTIANO CICERO .................................................. »
Lettera d’intenti di CRISTIANO CICERO e FRANCESCA LAI ............ »
Mansioni (nuova disciplina delle) di MAURIZIO DEL CONTE ............ »
Nanotecnologia (applicazione nella produzione di alimenti) di LUCA LEONE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... »
Nuovo Codice civile e commerciale della Repubblica Argentina (circolazione del modello giuridico italiano nel) di DAVID FABIO EBORRAZ ................................................................. »
Obbligazione in diritto comparato di ANTONIO MUSIO .................... »
Obcanský zákonník (codice civile ceco) di MAGDA SCHUSTEROVÁ .... »
Portabilità del conto corrente di GIANFRANCO LIACE .................. »
Prodotto difettoso di ELEONORA RAINERI .................................. »
Protesta (clausola di) di GEO MAGRI ........................................... »
Quietanza “di favore” di EMANUELE TUCCARI ................................ »
Quietanza atipica di EMANUELE TUCCARI ................................... »
Responsabilità civile della banca di PAOLO GAGGERO ..................... »
Responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi di EMILIO TOSI .......................................................................................................................... »
Sistema giuridico latinoamericano di SABRINA LANNI .................. »
Territorio e sviluppo rurale di STEFANO MASINI .......................... »
Violenza nelle relazioni familiari di CLAUDIA TROSI .................... »
dotto abbia proprietà benefiche per la salute in generale, beni
dove avere, propriamente parlando, una funzione di profilassi o
di cura, tanto più alla luce dell'esistenza di un gran numero di
prodotti generalmente riconosciuti come alimenti e che possono
essere oggettivamente utilizzati a fini terapeutici» (C. Giust. CE,
sent. 15-11-2005, in C 319/05, punti 55 ss.). Ad esempio, un prepa-
ratato di aglio venduto in forma di capsule, il cui effetto non
rivelava superiore a quelli del consumo dello stesso alimento
in quantità ragionevole (e, in particolare, privo di effetti più
inattenti sul metabolismo dell'utilizzatore) non è stato ritenuto
dono a ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologi-
che. Dal momento che i rischi e le contraindipazioni indicati con
ricalore al consumo di preparati d'aglio sono limitati e, sop-razzuto, non sono diversi da quelli collegati al consumo d'aglio
allo stato di alimento, e che il criterio delle modalità d'impiego
del prodotto in oggetto non può essere determinante, perché
la forma di capsule non è peculiare dei medicinali, utilizzato prepa-
rate non può essere qualificato come medicinale per funzione
(Giberti, punti 55 ss.).
(55) C. Giust. CE, sent. 29-4-2004, in C 287/99, Commissione e
Germania.
(56) C. Giust. CEE, sent. 20-5-1992, in C-290/90, Commissione e
Germania. Secondo la stessa C. Giust. CE, sent. 9-6-2005, in
cause riunite C-211/03, C-290/03, C-316/03 e C-318/03, Ortico
IV, punto 52, «le proprietà farmacologiche di un prodotto co-
stituiscono il fattore sulla base del quale spetta alle autorità degli
Stati membri valutare, basandosi sulle capacità potenziali del
prodotto medesimo, se esso possa essere somministrato all'omo
(…) allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche dell'uomo» (le altri
termini valutare sono riferiti nella nozione di "medicinali per
funzione").
(57) C. Giust. CE, sent. Ortico IV, cit., punti 30 e 31.
Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato)

BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO (IN DIRITTO COMPARATO)

1227; ZUMMANN, Bau Commune and the Principles of European Contract Law (Wong) v. BEEN van en OM Idea, in European Contract Law: Seen and South African Perspectives, a cura di Mac Queen; Zimmerman, Edinburgh, 2006, 1, trad. it. di CAGGIANO; ANGELICHE, Lo as conome e i Principi di diritto europeo del comune; rivista moderna di antica idea, CEID, I 2005, 101-143.

Legislazione: art. 523, 1343, 2035 (per il diritto italiano); art. 1133 e 1235 c.c. (per il diritto francese); § 138 REG (per il diritto tedesco); art. 1411, 1609 C.C.Q. (per il diritto francese): art. 1968 Louisiana Civil Code (per il diritto della Louisiana); direttiva 98/44 C dell'Unione europea e del Consiglio del 6-7-1998 sulla prevenzione giuridica delle invasioni biologiche (per il diritto comunitario).


1. Nota introduttiva.
Per una ricostruzione dell'evoluzione storica della clausola del buon costume (1343 c.c.) quale limite all'autonomia negoziale nel nostro ordinamento si rimanda alla voce → BUON COSTUME già in questo Digesto (1). Su questo aggiornamento si intenderebbe intervenire nel ruolo della clausola del buon costume nel diritto attuale, esaminando il declino della nozione così come tradizionalmente intesa attraverso la sua progressiva e eterogenea - favorendo il suo progressiva erosione in favore dell'ordine pubblico, e del principio di dignità. (2) A tal fine sarà utile fare un'analisi della evoluzione della clausola del buon costume in una prospettiva comparatistica.


2. La clausola del buon costume tra autonomia del soggetto e pluralismo sociale.
Una osservazione realistica sul contenuto e sul ruolo del buon costume nel diritto civile deve partire dalla constatazione che nella società contemporanea, legata e pluralista, si assista all'erosione del concetto stesso di "buon costumi". In un contesto sociale permissivo come quello attuale la possibilità che il diritto (attraverso il rinvio al buon costume) determi, escludendolo dalla sfera di autonomia del singolo, ciò che non deve essere inesoricamente trasgressione. Ad incrinare la sopravvivenza della clausola del buon costume quale limite all'autonomia privata sembrano giocare in particolare due fattori: il timore di un eccessivo soggettivismo dei tribunali nell'interpretazione della clausola del buon costume, soprattutto di fronte alla perdita di una concezione della morale accettata e condivisa dalla pluralità delle cittadinanza e il crescente ambito in cui opera il principio di autodeterminazione nei sistemi giuridici occidentali. Tale processo si è avviato dapprima all'interno del l'esperienza giuridica francese, poi estersersi, con alcune differenze, anche al diritto italiano e al diritto dell'Unione Europea. Dal processo di liberlizzazione dei costumi discende da un lato il rifiuto da parte del diritto e della società di dichiarare "se il tale costume sia buon o meno", dall'altro il riconoscimento, da parte del diritto, dell'ampliamento della sfera della libertà dei singoli in nuovi ambiti (3).

La concorrenza della libertà del soggetto nella sfera privata e familiare sembra mettere in discussione il concetto stesso di "buon costume" (4). La nozione generalmente accettata di costume, che rimane alle pratiche di vita, è impliata in maniera neutra, e non implica alcun giudizio valoriale.

I costumi sono oggi diversi e molto meno definiti (5); l'esperienza italiana sulla scia di quella francese mostra che la libertà negoziale, come è stato ampiamente registrato in dottrina, «tende a penetrare tutti gli spazi vitali» (6), occupando nuovi territori e sottraendosi a limitazioni da parte del diritto (7). La prevalenza accordata al principio di autodeterminazione, insieme all'affermarsi di un pluralismo valoriale, ha ridotto i buoni costumi, che rilevano solo se la loro violazione produce conseguenze inaccettabili per l'ordine sociale; in altri termini solo se tali conseguenze sono considerate contrarie all'ordine pubblico (8).

L'analisi della nozione di buon costume in un panorama giuridico che tende a disinteressarsi del termine "buono" e che riconosce, d'altra parte, l'insufficienza della testa prettamente sociologica (9) conduce i giuristi verso un nuovo terreno, quello appunto dell'ordine pubblico (10), spingendosi fino al richiamare del principio di "dignità", riconosciuto o coniugato con il diritto nazionale e comunitario.

(5) Si pensi alla presenza di alcune storie di famiglia, riconosciute che si è provato ormai dal modello del "bon sens de famille", ad un modello che implica che vi siano "dé-
BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO (IN DIRITTO COMPARATO) 17

sormais de multiples façons d'être “bon pièce de famille”,” Fe-

nouillet, op. cit., 201, 493.


3. Dal buon costume all'endendal “buon costume ordine pubblico” in Francia e in Italia

A partire dalla metà del secolo, la dottrina e la giurisprudenza francese hanno cominciato a combinare le due formule, ordine pubblico e buon costume, come espressione di un concetto unico di buon costume. Nel concetto di quale l'ordine pubblico assume un ruolo del tutto preminente e il buon costume soltanto un ruolo accessorio. Nell'esperienza francese, come si è osservato acutamente in dottrina, la consacrazione della libertà del soggetto nella sfera privata e familiare sembra mettere in discussione il concetto stesso di “buoni” costumi. La nozione generalmente accettata di costumi, che rimanda alle pratiche di vita, è impiegata in maniera neutra, senza alcun giudizio valo-
BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO (IN DIRITTO COMPARATO)

umanamente, quale valore assoluto positivamente accolto dall’ordinamento e espresso nella Costituzione (19).
Molti ipotesi tradizionalmente riconosciute ai buoni costumi sono oggi ricompresse nell’ambito dell’ordine pubblico, soprattutto nella sfera della tutela delle libertà individuali (20). Questo fenomeno di «osmosi», come definito in modo suggestivo da Francesco Gazzoni (21), giustifica il restrimento dell’area affidata ai buoni costumi, che ad oggi ricomprendono pressoché esclusivamente le prestazioni sessuali e il gioco, mentre le altre fattispecie concrete sono «stratificate» nell’orto dell’ordine pubblico.
La visione fortemente «giuridicamente» del buon costume (22) sembra essersi stabilita nel panorama attuale, benché susciti ancora alcune vivaci critiche a difesa della autonomia della morale rispetto al diritto statuale (23). La nozione autonoma ed extragiuridica di buon costume si può considerare oggi superata da una diversa interpretazione che la vede non più contrapposta all’ordine pubblico (24) ma come «specificità dell’ordine pubblico (ordine pubblico non economico), inscritta senza ambiguità nella cornice di principi e valori enunciati dalla Costituzione» (25); tale approdo è considerato da una certa dottrina lo strumento di tutela e di garanzia più adeguato per stabilire un parametro di valutazione dei comportamenti dei singoli o di gruppi, che non rischi di coincidere con il sentire soggettivo del giudice (26).
L’ordine pubblico si estende a nuove sfere di tutela, quale valore sostanziale e obiettivo, come controllare della crescente eroinizzazione della libertà contrattuale (27). L’ordine pubblico perde così la sua “mitica monoliticità” (28) e diventa “multiforme” (v. par. 7).


(13) Cfr. la poi citata Cass., 8-6-1993, n. 6381, Corr., 8/1993, 947-551. In particolare, la Cassazione ha dichiarato che «la convivenza non universale tra persone in stato libero non costituisce causa di giuridicità e quindi, nonostante l’ordinamento per l’introduzione di una canonica, pratica o routine genitoriali nell’ipotesi disciplinata dall’art. 317-bis e c.c., corse nel normativa della l. 27 luglio 1978 n. 392 in ordine alla successione dell’eventuale minoranze».


(18) DI Marzio, op. cit., 391.


(20) Gazzetta, Memorie di diritto privato, 8, Napoli, 2013, 808 ss.


4. La giuridicità del buon costume nell'esperienza tedesca.

Il diritto tedesco rappresenta come noto una eccezione rispetto ai modelli francese e italiano, dovuta alla adoption di un sistema giuridico costruito sulla bipartizione norme – buon costume per limitare l'autonomia dei singoli; l'articolo 138 del BGB stabilisce infatti che "un negozio giuridico che viola il buon costume è nullo" (29).

L'approvazione del BGB nel 1896 ha certamente segnato un distacco, a livello del formante legale, tra la Germania e la tradizione franco-italiana. In sede di codificazione, i giuristi tedeschi non hanno accolto la novità elaborata dal legislatore francese, mantenendosi fedeli ad un modello bipartito costituito dal binomio legge – buoni costumi senza introdurre la clausola dell'ordine pubblico inciso K.

Questa scelta legislativa ha finito per influenzare la stessa individuazione del significato del buon costume. Gli interpreti non hanno potuto che ricondurlo alla problematica dei "gute Sitten" aspettati che, nel sistema di codice civile italiano e francese, sono ricordati al principio dell'ordine pubblico. Sembra, quindi, che in Germania l'invocazione dei gute Sitten rappresenti una situazione speculare rispetto a quella a cui si assiste nel modello del sistema franco-italiano. La regola di buon costume nei paesi germanici, "dotata di una rete di forza di espansione, si rivela capace di assorbire la totalità delle funzioni svolte dalla regola di ordine pubblico dei paesi latini, finendo così per ricattare tutte le convenzioni nellec non espressamente proibite dalla legge scritta" (31).

Occorre infatti notare che la norma di buon costume tedesca si allontana dalla nozione tradizionale accolta nei codici francesi e italiani: esso riflette un contenuto più ampio e una concezione più generale che riunisce al suo intorno i principi non scritti di moralità contrattuale, il cui contenuto è determinato dal giudice ed il cui raggio d'azione va ben al di là della limitata sede della moralità, secondo la tradizionale concezione che lo vedrebbe circoscritto all'ambito famigliare e sessuale (32). Ciò è ben esemplificato dal dato contenuto nel § 138 del BGB, che comp rende, fra i contratti contrari al buon costume, le pratiche usurarie, dove l'assenza di un legame tra buon costume e sfera sessuale è palese.

La situazione speculare dei sistemi del diritto civile tedesco con il sistema italiano e francese è ancora più evidente se si pone mente al fatto che l'espressione "gute Sitten" è oggi interpretata come nozione chiave per racchiudere i principi fondamentali del diritto civile. Anche in Germania si assiste al medesimo fenomeno che vede come unica possibile definizione del contenuto dei gute Sitten quella legata all'ordine costituzionale, ed in particolare, ai diritti fondamentali che costituiscono un sistema di valori oggettivo ("objective Wertordnung") che si suppone siano accettati dalla pluralità dei cittadini (33).

È quindi possibile anche in Germania parlare di un fenomeno di "giuridicità" e più precisamente, di "costituzionalizzazione" del buon costume, fenomeno che ha permesso alla clausola di passare da un contesto morale ad un contesto legale, quello appunto di legge costituzionale. A partire da tale dato, la giurisprudenza tedesca conduce le clausole di non concorrenza illimitate nel tempo ai gute Sitten ex § 138 del BGB, sulla base del fatto che tali clausole violano la libertà di iniziativa economica tutelata a livello costituzionale (34). Similmente, gli accordi conclusi dalla coppia in merito all'utilizzo di mezzi contraccettivi sono considerati irregolari in quanto violano il diritto della personalità e della protezione famigliare (35). Sono infine considerati irregolari, poiché contrastano con la protezione della libertà contrattuale negativa, gli accordi usati a scopo oggettivo "uno squilibrio strutturale tra le parti" (36).


(31) Guarneri, «Buon costume», cit., 123.


(34) Cfr. art. 12 Grundgesetz.

(35) Cfr. art. 2 Grundgesetz.

BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO (IN DIRITTO COMPAREATO)

S. L'eliminazione della chiusura del buon costume dal codice civile. L'esempio del Québec.

Il problema posto dalla chiusura del buon costume nel suo rapporto con il pluralismo sociale è sentito in gran parte dei paesi occidentali. Tuttavia, in molti sistemi legali il riferimento ai buoni costumi permane anche formalmente all'interno dei rispettivi codici civili; altri ordinamenti hanno optato per una radicale scelta di rotture con la tradizione giuridica precedente, eliminando la nozione "buon costume" dal testo del codice civile.

A tal riguardo meritare segnalare l'esperienza del Québec. IVi il legislatore, muovendo dalla esigenza di nuovi standard morali e di un adattamento delle norme del codice civile alla "nuove moralità contrattuale" (57), ha operato, alla fine degli anni '50, un processo di revisione del diritto privato canadese, che è culminato nella eliminazione della chiusura dei buoni costumi (bonnes mœurs) quale limite all'autonomia contrattuale (38). Il nuovo Codice civile del Québec (emanato nel 1994) non menziona più la chiusura del "buon costume", essendo tale nozione "in ogni caso assimilata da buona parte della giurisprudenza e dalla dottrina all'ordine pubblico", oltre al dato - non trascendibile - della perdita di una sua originale autonomia anche nella percezione comune della società québécoise (39).

La inevitabile conseguenza di questa scelta è l'espansione e la diversificazione dell'ordine pubblico, volta a comprendere al suo interno anche le ipotesi di licenza precedentemente connessi al buon costume. La Provincia del Québec dal 1994 ricorre alla chiusura di "ordo publicum mortui" per sanzionare quei contratti che, rispetto ai valori generalmente ammessi, sono considerati immunali (40). Attraverso l'ordine pubblico morale la dottrina e la giurisprudenza del Québec evitano il ricorso alla nozione "buon costume", preservandone tuttavia il contenuto (41). Di conseguenza, un gran numero di contratti che incorreva in passato nell'illicità per contrarietà di buoni costumi, perché favorivano il compimento di atti immorali e repressibili (42), rientrano oggi più "convenientemente", nella contrarietà all'ordine pubblico (42).

La stessa operazione è avvenuta nel codice civile della Louisiana. Il legislatore della Louisiana, ancor prima di quello québécois, ha apportato alcune modifiche al codice civile nella parte dedicata alle obbligazioni e contratti. In particolare, il nuovo articolo 1508 provvede l'illicità della causa nelle due sole ipotesi di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico (public policy) (44).

Ovviamente notare che sul piano sistemiche le esperienze del Codice civile del Québec e del Codice civile della Louisiana hanno segnato un radicale cambiamento: l'immaterialità non si differenzia più dall'illicità. Il legislatore - di fronte allo sfumare della differenza tra la nozione di buoni costumi e quella di ordine pubblico - ha inglobato la prima nella seconda (45). In particolare, è importante segnalare che il diritto civile québécois (inizialmente modelizzato sul codice civile napoleonico) ha recentemente ispirato le modifiche apportate al codice civile francese. Anche il legislatore francese ha eliminato la chiusura del buon costume quale causa di licenza del contratto (46).

(37) BAUDOUIN, Les obligat.ions, Connaître, Montréal, 12, § 13. Per una ricostruzione delle ipotesi della chiusura del buon costume nel diritto civile del Québec precedente e posizione alla riforma del codice civile, si rivista a TERLIZEE, op. cit.
(39) Sous-commission des institutions, 18 septembre 1991 et 11, Étude détaillée du projet de loi 125 - Code civil du Québec (91), Journal des Débats, Commission parlementaire, Assemblée Nationale, première session, XXXIVe législature, Québec.
(40) Per il legislatore québécois sono nulli (nullité assoit) i contratti di maternità svincolati (fère partage), e quelli d'imprescrizione per conto di altri, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito (art. 54 COQ) perché contrari all'ordine pubblico. Cei come sono nulli i contratti di prostituizione e il parco vie (paganseio di tangenti), cfr. PINEAU-BURMAN-GAUDIUS, Théorie des obligations, Montréal, 1996, 256.
(44) L'attuale art. 1968 del Codice civile della Louisiana ricorda: "The cause of an obligation is unlawful when the enforcement of the obligation would produce a result prohibited by law or against public policy", mentre il precedente codice del 1853 stabiliva l'art. 1859: "The cause of a contract is illegal when it is forbidden by law, or when it is contrary to morals (contra moral conduct) or to public order". In altre parole, si inizia a redigere, quando è contraria ai buoni usi (contraria alla morale), o all'ordine pubblico.
(45) Testa rinnovato per le Bureau del Québec e la Chambre des notaires del Québec, La Réforme du Codic civil, Obligations, contrats romarins, 1, 1993, 78.
BJON COSTUME E ORDINE PUBBLICO (IN DIRITTO COMPARATO) 21

6. Il futuro dell’arti. 2035 c.c. in una prospettiva comparatistica.

Di fronte alla crisi della clausola del buon costume, appare opportuno domandarsi quale sia il futuro del l’art. 2035 del codice civile italiano, secondo il quale “chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”.

Tale regola configura una eccezione alla disciplina per la prestazione effettuata in esecuzione del contratto nullo (47). In realtà, sono sempre estesi dubbi sull’esatto significato e sull’ambito di applicazione di tale eccezione. La tendenza della giurisprudenza precedente al codice del 1942, così come quella del primo periodo di vigenza del codice, era segnata da una applicazione estensiva del principio “in pari causa turpitudinis” alle altre categorie di contratto illecito (contratti illegali e contratti contraenti all’ordine pubblico) (48). Tuttavia, dalla seconda metà del Novecento, gli incerti confini della regola sembrano stabilirsi: l’illicità conseguente alla immoralità dà luogo alla solita retenzione, mentre quest’ultima non può applicarsi in caso di mera illicità, essendo ormai consolidato che la ripetizione è esclusa solo dall’immoralità.

Almeno secondo la lettura prevalente, tale regola chiama in causa la distinzione tra illicità per contrarietà alla legge (illegalità) e la illicità per contrarietà ai buon costumi (immoralità).

È allora interessante analizzare come le sorti della regola si intreccino a quelle della clausola del buon costume.

In Italia l’atteggiamento generale della giurisprudenza più recente, salvo rare discontinuità, è segnato da una progressive limitazione dei casi di applicazione della regola prevista dal 2035 (49). Il principio in esso stabilito sembra infatti in crisi. Tra i fattori determinanti di questa crisi occorre segnalare la tendenza a considerare ordine pubblico e buon costume come due entità che, sul piano dei contenuti, quasi si identificano. Nega così l’autonoma rilevanza, sotto il profilo della illicità dell’atto, del concetto di buon costume, ed il panorama della illicità si esaurisce nel solo negozio illegale o contrario all’ordine pubblico (50).

In Francia la regola “in pari causa” non è mai stata recepita positivamente nel codice, e questo ha permesso, di fronte alla assimilazione tra buon costume e ordine pubblico, di risolvere i problemi posti da tale regola attraverso la sua progressiva disapplicazione. In Italia il problema è almeno formalmente rimasto intatto, essendo tale regola contenuta all’interno di una disposizione del codice civile, che può in qualche modo levarsi e rafforzarla sulle possibili conseguenze di questo fenomeno sull’applicazione del 2035 c.c. Le lezioni ipotizzabili sono diverse. Una prima lettura, isolata, si orienta verso l’estinzione della peritatura del 2035 anche addirittura dei negozi immorali (51). Tuttavia gli interpreti italiani non sembrano orientati ad estendere la irripetibilità ad ogni forma di illicità.

Una seconda lettura potrebbe ispirarsi al panorama giuridico quebecese, che, secondo l’esempio di quebecese che, dovevano fare i conti con la regola del “buon costume” del codice civile, si è posto il problema della regola in pari causa turpitudinis recepita a sua volta dal diritto francese. Con la riforma del Codice civile del 1994, il legislatore del Québec ha per la prima volta aftronato esplicitamente la questione. Mentre il primo comma dell’articolo 1699 CCQ enuncia sostanzialmente la regola del pagamento dell’indebito così come è presente nel nostro Codice civile, il secondo comma prevede invece che i giudici possano riflettere la ripetizione in casi eccezionali, e in particolare quando essa comporti un vantaggio indebito per l’altro contraente (52). In questo modo il legislatore del Québec ha superato l’ostacolo imposto dalla regola nemo auditur, che implicava un ragionamento basato sulla distinzione tra mera illicità e immoralità, lasciando la discrezione del giudice la possibilità di riflettere la restituzione di quanto prestato allora e, valutata la situazione, essa accordi a una delle parti un vantaggio indebito.

Nel diritto quebecese vigente, scomparsa la clausola dei buoni costumi, sì è posto, evidentemente, il problema dell’ambito di applicazione dell’adagio (53). La nuova disposizione è stata letta, largamente, come il sostanziale abbandono della regola nemo auditur (54).

Una lettura decisamente indirizzata alla concessione dell’azione di ripetizione in tutti i casi si può trarre dal testo del nuovo codice civile rumeno del 2011, i quali assicura all’art. 1638 c.c. la restituzione in tutti i casi, sia per le prestazioni illegali che per le prestazioni immoral, in quanto il principio “nemo auditur propriae turpitudinis allegans” non può porre ostacolo a tale restituzione in integrum essendoci infatti la “restituzione” lo scopo della norma (55).

Ancora diverso è l’approccio di alcuni Paesi dell’area ex sovietica che – mantenendo una antica regola presente nel codice prussiano – prevedono espressamente che quanto prestato in esecuzione di un contratto immorale venga recuperato e devoluto alle Stato (56).

In tal modo la regola della irripetibilità è preservata,
BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO (IN DIRITTO COMPARATO)

ma nel contempo è risolta la questione se debba essere preferita la parte che si avvantaggerebbe della prestazione immorale (accipiens), o la parte che esegue la prestazione (solvens) (57). In Italia, la regola posta dal 2035 c.c. sanziona il disvalore attribuito al contratto immorale, ed è vista da buona parte della dottrina come un residuo dello spirito del tempo in cui è stata accolta, fortemente condizionata da convenzioni che oggi questa stessa dottrina non esita a definire "pocrisy sociali" (58), benché sembri più credibile ritenere che l’estituita verbo il 2035 c.c. derivi dal fatto che con esso si consente all’accipiens, non meno immorale del solvens, di trarrenere il denaro. Nella dottrina più recente, si è suggerito di abbandonare il tentativo di ridurre a unità la ratio della norma, contemlando l’ipotesi (non dissimile da quella esplicitamente introdotta dal legislatore del Quebec) di una valutazione che, nel confronto fra la regola della ripetibilità e la contrregola della irripetibilità, individui, «sulla base di parametri orientativi sufficientemente cerati, la soluzione più adeguata alla più efficiente ed alla più equa composizione degli interessi in conflitto» (59).


7. L’ordine pubblico multiforme.
Al restringimento del ruolo dei buoni costumi nella sfera dell’autonomia privata consegna l’espanzione dell’ordine pubblico, il cui contenuto si allarga e si scompone (60), producendo un mutamento sensibile anche dal punto di vista terminologico. Sulla scia delle teorie di matrice francese (61), sorge a fianco dell’ordine pubblico classico o tradizionale – perennemente concesso fra l’assimilazione dell’ordine pubblico alle norme inducerabili da un latto, e la sua emancipazione dall’altro come principio preterlegale, ma immattante al sistema giuridico (62) una pluralità di nozioni di «ordine pubblico», volte specificamente a proteggere gli interessi più variegate della società e dell’individuo (63). L’espansione e lo sfaccettarsi dell’ordine pubblico è un fenomeno che avviene in molte direzioni. Come riconosciuto ampiamente da dottrina italiana e francese, per un fenomeno avviene in molte direzioni. Come riconosciuto ampiamente dalla dottrina italiana e francese, si assiste alla deregolazione delle categorie monotologiche dell’ordine pubblico (64) o, secondo l’efficacia espressione di un autore francese, a un ‘sviluppanimento tentacolare de ce que l’on a appelé l’ordre public économique et social’ (65). Tale nozione, originariamente unitaria, in seguito all’allargamento della sfera di applicazione, si è, dunque, frammentata in tante nozioni distinte: ordine
BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO (IN DIRITTO COMPARATO)

pubblico economico; ordine pubblico professionale; ordine pubblico politico e morale (66).

Occorre precisare che, soprattutto nella dottrina italiana, non esiste una perfetta coerenza di terminologia per quanto riguarda le classificazioni dell’ordine pubblico: si ricorre spesso a termini simili, ma non identici, per richiamare sostanzialmente gli stessi ambiti di intervento (economico, politico, morale).

È comune il riferimento all’ordine pubblico economico (67) al quale si possono ricondurre i limiti imposti dalla dottrina economica vigente nello Stato alla libertà contrattuale. L’ordine pubblico economico comprende al suo interno l’ordine pubblico di direzione (ordine pubblico di direzione) – volto a dirigere l’economicità, assicurando la libertà di concorrenza e favorendo il buon funzionamento del mercato – e l’ordine pubblico di protezione (ordine pubblico di protezione) (68) – più specificamente indirizzato alla tutela del soggetto debito quale è, ad esempio, il consumatore e, soprattutto, il lavoratore dipendente (69).

All’ordine pubblico politico (ordine pubblico politico) si può ricondurre tutto ciò che concerne l’organizzazione democratica della società.

Vi è poi l’ordine pubblico morale (ordine pubblico morale) che, richiamando inequivocabilmente la clausola del buon costume, è posto a tutela dello Stato, dell’essere umano, della famiglia e anche della morale, ed è nozione eminentemente relativa e soggetta ad evolversi nel tempo e nello spazio (70).

(66) In giurisprudenza si è fatto riferimento ad un “ordine pubblico compitivo”, cfr. C. 3, 2-6-1999, Dalde, 2000, 733.


(69) C. GIACOMELLI, «Ordine pubblico», cit., 160.

(70) Nella dottrina italiana la riferimento ad un ordine pubblico multiforme DI MARZO, op. cit., 369, 371; cfr. riferimento ad un ordine pubblico volutale, ROSSIS, La riforma del buon costume nel diritto privato attuale, RDP, 4/2010, n. 106, noto 23; e vanno anche le categorie “valoriali” dell’ordine pubblico utilizzate da BIGLIETTI BRUGGIO, LA BUSTELE, La morale giuridica, fatti e atti giudiziari, Torino, 1987, 730. Per una distinzione dell’ordine pubblico in diverse categorie, a seconda degli interessi e dei valori tutelati cfr. ROPO, op. cit., 385 ss.

(71) RESTA, Consumatori e personale, in TRIP POPO, VI, Milano, 2007, 29.

(72) BRUNETTI-POZZI, op. cit., 110.


(76) Idem.

(77) Cfr. PENSOULAT, op. cit., Paris, 2001, 493; «ce qui est interdit, expressément ou implicitement, en lieu n’est pas nécessairement interdit ailleurs, et ce qui était interdit ici peut ne plus l’être aujourd’hui et le revendiquer après-demain. L’ordre publique serait cet ordre, beau et changeant, qui prime les intérêts privés et qui est nécessaire au maintien de l’organisation sociale ou au mieux-être de la société en général. L’homme (…) vit en société, ce qui lui impose certains devoirs, certes obligations, mais c’est en devoirs, obligations et restrictions constituent l’ordre public».}

8. Ultima tappa dall’ordine pubblico al principio di dignità

La clausola dell’ordine pubblico è ormai utilizzata come limite alla libertà dei costumi; ad essa è affidata anche la protezione della persona umana.

L’almento, e la conseguente frammentazione, della nozione di ordine pubblico a scopo della autonomia della clausola del buon costume è un fenomeno riconosciuto e dichiarato anche da parte della dottrina (71), in quale – leggendo l’ordine pubblico come espressione sintetica dei principi fondamentali e dei valori supremi pubblici e privati, di cui si basa l’ordinamento – ha accolto le multiformi espressioni dell’ordine pubblico come chiusura di protezione di interessi non solo pubblici, ma anche individuali e personalistici (72).

Tuttavia, in questo contesto, anche l’ordine pubblico tradizionalmente inteso, nelle sue varie e recenti definizioni, non sembra costituire un limite – convincente e accettabile – alla libertà dei costumi. Tale compito sembra, invece, possa essere svolto dal valore della dignità umana, posto alla base di un nuovo ordine pubblico (73), connesso dalla dottrina francese: l’ordine pubblico filantropico. Nella dottrina francese si fa riferimento ad un ordine pubblico filantropico che protegge la persona nella sua sfera individuale e relazionale; ad esso si riconduce tutto ciò che riguarda i diritti della personalità, la disciplina dei rapporti personali all’interno della famiglia, le regole dello stato civile, ecc. L’aggettivo “philantropique” si affianca ad un ordine pubblico volto a tutelare quel valore inerente l’essere umano, proclamato a gran voce dalle fonti sovranazionali e dalle Costituzioni.
degli Stati membri dell'Unione, che è la dignità umana (74).
Se il modello monolitico dell'ordine pubblico ha rappresentato per lungo tempo un limite alla libertà dei privati nel campo della autonomia negoziale, oggi, proprio in forza del crescente valore attribuito al principio di dignità e di autodeterminazione, si è passati ad un ordine pubblico filantropico che non ha più un significato univoco, ma si atteggia in maniera differente a seconda della particolare tipologia dei beni e degli interessi coinvolti (75) e che si vede assegnati obiettivi "antropologicamente controversi e non del tutto pacifici" (76).
L'eterno eco del valore della dignità nella società odierna ben si lega ad una nuova concezione - filantropica appunto - di ordine pubblico, che risulta effettivamente in grado di ecclissare il "buon costume", facendolo comparire dal diritto (77). Il progressivo utilizzo del principio di dignità, da parte sua, acquista un rilievo normativo (78).
Sebbene quindi che in name della dignità sia più facile ed accettabile per il diritto introdurre limiti alla libertà del soggetto nella vita privata, riconoscendo in questo principio d'unico valore "assoluto" in un contesto informato al relativismo dei valori (79).
Il richiamo al principio di dignità è giustificato in dottrina da ragioni appartenenti a due ordini diversi. In primo luogo la dignità costituisce il valore fondamentale riconosciuto da tutte le società occidentali contemporanee, e da cui il diritto deve muoversi, escludendo la dignità un valore consacrato da diverse fonti di diritto interno e sovranazionale (80). In secondo luogo il valore della dignità si presta ad essere di facile traduzione giuridica in una pluralità di regole tecniche e di istituti (81), esplicando i suoi effetti in maniera più "legittima", più "ragionata", più "concreta" e meno "meccanica" rispetto al rinvio ai buoni costumi (82).
Determinate pratiche, che un tempo erano condannate sulla base dei buoni costumi, oggi lo sono attraverso il richiamo alla nozione di dignità, accolta e riproposta anche dalla dottrina più autorevole (83). In ultimo, non si può trascurare il dato che il richiamo alla dignità costituisce una risposta alla difficoltà di riconoscere, di fronte al pluralismo sociale, il costume di una colettività avente basi omogenee e rappresenta il passaggio dai costumi, intesi come il prodotto della società, ai valori dell'individuo. In questa luce, i limiti alla libertà non appaiono più come repressivi, ma "filantropici".
Se dal punto di vista morale il valore della dignità si traduce nel principio di autonomia, sotto il profilo giuridico il rinvio alla dignità implica il prioritato delle libertà individuali rispetto a qualsiasi forma di paternalismo statale ispirato all'etica dei doveri (84). D'altra parte, in dottrina si sono sollevati dubbi sulla portata della dignità quale garanzia (empowerment) ovvero quale limite (constraint) della libertà individuale, nella sua funzione di principio regolatore della efficacia dei contratti (85).
Che l'involuzione del principio di dignità si presta ad utilizzazioni divergenti e contrastanti è evidente. La dignità è stata invocata a tutela dell'autodeterminazione del paziente nelle scelte di fine vita e, in particolare, nel merito della ammissibilità o meno della interruzione delle cure di sostentamento (86). In Germania, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio di dignità (87) e il diritto alla libera esplicitazione della personalità (88) per giustificare il diritto all'interruzione delle cure, in una lettura che appare senz'altro più coerente con un modello di tutela della personalità incentrato sul principio di autodeterminazione (Selbst-Bestimmung) (89). In Francia il Consiglio costituzionale è ricorso alla dignità per legalizzare l'interruzione volontaria della gravidanza (90), e la Corte di Cassazione ha legittimato il risarcimento dei danni per "wrongful life" (91) invocando la dignità; il nuovo Codice penale riconnette il divieto del contratto di prosseneticostituzionale alla dignità. Tuttavia, in senso opposto, alla dignità e alla sua inerente con la clausola dell'ordine pubblico è ricorsa (92) il Consiglio di Stato francese, nella controversia relativa al "lacio dei nani" (93); la giurisprudenza tedesca ha proposto una lettura del Gute Sitten informato dal principio della dignità umana per vietare un genere di spettacoli erotici conosciuti come Peep Show (94). Non si può nascondere, a conclusione di questa voce, che il richiamo al nuovo ordine pubblico e al principio di dignità suscita alcune perplessità connesse alle evidenti possibilità di lettura del concetto di dignità contrastanti fra loro. Il contenuto della nozione di dignità è ancora largamente da definire e la possibilità di applicazioni ambigue e contradditorie da parte della giurisprudenza - a seconda che si intenda la dignità come valore individuale o come valore sociale, come limite (constraint) o come garanzia (empowerment) dell'autonomia privata - è un rischio denunciato da buona parte della dottrina (95). Alla luce di queste considerazioni, si è ansiacuto che la dignità umana non perda la consistenza di valore universale e non sia confinata a giocare un ruolo di variabile dipendente dall'autodeterminazione soggettiva (96). La dissoluzione della nozione del buon costume nel principio di dignità, porti i giuristi a riflettere su due passaggi avvenuti uno di seguito all'altro. Dapprima si è assistito al passaggio dalle clausole generali che rinviavano a un contesto sociale e preregolatorio a clausole generali che si collegano all'interno dell'ordinamento giuridico statale (come l'ordine pubblico riporta al principio di costituzionali) ed in seguito al passaggio a principi, quelle della dignità, posto
alla base delle costituzioni degli Stati e delle Carte dei diritti fondamentali internazionali ed europei (96), la cui qualificazione oscilla ancora tra una natura extraterritoriale ovvero normativa.


(74) Cfr. Tutti i diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 1 e CEDU, art. 8, Diritto al rispetto della vita privata e familiare. (75) Resta, Contratto e personalità, cit., 14-45.

(76) Di Marco, op. cit., 373.


(80) Nel diritto comunitario, l'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea afferma l'inviolabilità della dignità umana.

(81) Frennouillet, op. cit., 513.

(82) Significativamente, nel Trattato di diritto civile, diretto da Philippe Mauroie e da Laurent Aysses il paragrafo 231, dedicato alle banche numerose è intitolato: De la morale sexuale e la dignità dei diritti personali, cfr. Maginot, op. cit., 121.


(85) Si interroga sul punto Moroello della Rocca, Il principio di dignità della persona e della dignità individuale nella società globale, IDA, 2003, 195-211, a p. 201.


(87) Cfr. art. 1 GG.

(88) Cfr. art. 2 GG.

(89) Sul punto cfr. l'intervento di Resta in merito alla decisione della Corte di giustizia federale, 25-4-2010, Resta, Dignità e autonomia personale nelle sedi di fine vita, il Bundesgerichtshof espone le precedenti dei diritti fondamentali, in Diritto umano e diritti fondamentali, 4 (2010), 566-573.


(92) Cfr. Consil d'État, Ass., 27-10-1995, Ville d'Aix-en-Provene...
BUON COSTUME E ORDINE PUBBLICO (IN DIRITTO COMPARATO)

trend che, a partire da una nozione tradizionale di ordine pubblico muove verso una nozione di ordine pubblico basata sui diritti fondamentali, riconosciuti in particolare nella Convenzione europea dei diritti umani (98). Nei Principi di diritto europeo dei contratti (PECL) come anche nel Draft common frame of reference (DCFR) si è scelto di usare l'espressione "fundamental principles" per richiamare le categorie di ordinamento pubblico economico, ordinazione pubblica politico e ordine pubblico morale (99). Il concetto di "principi fondamentali", in questo modo, oltrepasse senza dubbio il concetto di ordine pubblico come definito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, includendo senz'altro al suo interno i principi contenuti nelle multiformi nozioni di ordine pubblico (100).

Anche il diritto comunitario partecipa a quel processo che, a partire da una nozione tradizionale di ordine pubblico, modula secondo quelle distinzioni e accezioni già sopra menzionate ("policies public policy", "economic public policy" e "general public policy") (101), muove verso una nozione di ordine pubblico basata sui diritti fondamentali, ricorrendo sempre più frequentemente al principio di dignità (102).

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea enuncia al suo primo articolo che la "dignità umana è inviolabile" (103). In Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della Libertà delle persone (più conosciuta come Convenzione di Vienne) ricorda nel suo Preambolo l'importanza di assicurare la dignità dell'essere umano, e proclama all'art. 1 la protezione dell'essere umano nella sua dignità e nella sua identità (104). Il principio di dignità è invocato anche nelle relazioni fra privati e tende ad assumere un ruolo preminente nel disegno di un diritto europeo dei contratti (105). Esistono riporti al principio di dignità anche nei regolamenti, nelle direttive, nelle opinioni e nelle decisioni (106).

Si assiste, dunque, nel diritto comunitario ad una crescita del principio di dignità, in sincronia con l'emersione del principio di dignità, nella sua duplice funzione di strumento capace di armonizzare il principio di dignità con i limiti imposti dai valori fondamentali da un lato, e di fungere il rischio di un eccessivo paternalismo da parte dell'ordinamento, dall'altro.

GIULIA TERRILLI

(99) A livello terminologico il diritto comunitario richiama le "norme comunitarie" che, secondo il riferimento ad "ordine pubblico o buon costume", alla "ordine pubblico" e alla morale, oppone ad una nozione di "public morality" che suggerisce in modo efficace l'operazione di una unione tra il contenuto del buon costume e quello dell'ordine pubblico. Cfr. in questo senso, direttrice 98/44 CE (sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche), art. 53 e dell'European Patent Convention; art. 4 e del 67 del Council Regulation (EC) No 2007/2000, 20-2-2000, su la Community trade mark, in Official Journal of the European Union, 17/07, che semina i brevetti «that are contrary to the public order or accepted habits»; e. 101 della Commissione.<br>

(98) Cfr. FAUVARQUE COSSON-D. MAZEAUD, op. cit., 125. Cfr. FAUVARQUE COSSON-D. MAZEAUD, op. cit., 130: «there is a clear link between public policy which is limited to the organization of public authorities or the safeguarding of society's economic interests, a moral public policy, concerned with "good morals", on the one hand, and a public policy based on fundamental rights as recognised by the ECCHR, on the other hand».<br>


(105) Codice, ad esempio, cfr. direttiva 98/44 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6-7-1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in GiUR, 30-7-1998, L 231/1; direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7-7-2010 relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, in GiUR, 6-8-2010, L 207/14 Sullo studio alla principio di dignità nel diritto europeo, in particular nella direttiva 98/44 CE, cfr., TERRILLI, Droit européen et cœurs politiques: Le cas des brevets biotechnologiques, in Droit et géopolitique, Paris, 2015.

© Wolters Kluwer Italia